

L. 24 aprile 1975, n. 130 .

**Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni
nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali (1).**

(1) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

(estratto)

TITOLO II

**Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei
candidati nonché di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e
comunali.**

10. A modifiche degli artt. 28, secondo comma e 32, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 , e dell'art. 1, secondo comma, della L. 10 agosto 1964, n. 663 , la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.